



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Città Metropolitana di Messina)

ORDINANZA N° 07 del 13/03/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Individuazione servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 " e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 e 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Preso atto che il Presidente della Regione Sicilia, giuste Ordinanze n° 3 e 4 dell'8 marzo 2020, in aggiunta alle misure di cui al D.P.C.M. 08.03.2020 ha ordinato l'osservanza di misure ulteriormente restrittive finalizzate al contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla G.U. n.64 dell' 11/3/2020;

Visto in particolare, l'art.1 comma 6 del succitato DPCM 11 marzo 2020 secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Ritenuto necessario assumere ogni misura di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro della Residenza Municipale e di tutti gli altri edifici di proprietà comunale in cui vengono svolte attività ed erogati servizi connessi alla pubblica amministrazione;

Richiamato l'avviso a propria firma, pubblicato in data 11/03/2020, con il quale è stato reso noto alla cittadinanza la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 03/04/2020 comunicando altresì i numeri di telefono e l'indirizzo e-mail per contattare gli uffici in caso di necessità ed urgenza;

Vista la Direttiva n° 1/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0012035 del 25.02.2020 ed, in particolare, l'art. 3, secondo cui «al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro»;

Vista la Direttiva n° 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12/03/2020 avente ad oggetto "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165";

Ritenuto, non avendo la possibilità di adottare la modalità di lavoro agile (cd. smart-working), di favorire periodi di congedo ordinario/ferie, al fine di garantire una adeguata turnazione dei dipendenti dell'amministrazione comunale, finalizzata a garantire che in ogni ufficio non vi sia la contestuale presenza di un numero eccedente le 2 (due) unità lavorative;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco possa adottare ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

fino alla data del 25 marzo 2020, prevista dal D.P.C.M. 11 marzo 2020:

a) le seguenti siano definite quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**":

- Attività della Polizia Municipale che dovrà assicurare le seguenti prestazioni minime:
 - attività di vigilanza del rispetto delle misure anti COVID-19 per ;
 - Attività richiesta dall'autorità giudiziaria;
 - Vigilanza territorio comunale;
- Attività indifferibili della Protezione Civile;
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della Polizia mortuaria;
- Attività urgenti dei servizi sociali;
- Attività del protocollo comunale;
- Attività urgenti dei servizi finanziari;
- Attività del Segretario comunale e Ufficio segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

b) che in ciascun ufficio del Comune non potranno prestare il proprio servizio più di n.2 (due) dipendenti contemporaneamente ad eccezione dei casi in cui la capienza dell'ufficio consenta a un numero maggiore di unità il rispetto delle distanze di sicurezza previste dai succitati DPCM;

c) il Segretario comunale, limitatamente ai responsabili di Area, ed i Responsabili di Area, al fine di effettuare un avvicendamento programmato del personale dipendente assegnato, di

porre in essere, disposizioni di servizio per il collocamento in Congedo Ordinario del personale medesimo in attuazione delle disposizioni sopra richiamate;

d) al personale addetto ai servizi esterni è fatto assoluto divieto di utilizzare i veicoli di proprietà comunale, nello svolgimento delle relative mansioni, unitamente ad altro dipendente comunale e/o altro passeggero, fatta sola eccezione - per ovvie ragioni di servizio e di funzione - per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale.

DISPONE

che copia della presente venga inviata a:

- al Prefetto di Messina;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Scaletta Zanclea;
- Al Segretario comunale
- a tutti i Responsabili di Area;
- al Comando di Polizia Municipale;L
- al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PEC ai sensi della direttiva n.2/2020;

DISPONE

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Scaletta Zanclea e con affissione all'Albo Pretorio on-line;

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO
(Dott. Gianfranco Moschella)